

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

61.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 8 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SPAGNOLI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		
REALE ORONZO ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI LEONILDE ed altri; BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia ( <i>Testo unificato, modificato dal Senato</i> ) (23- 68-76-145/B) . . . . .	779	
PRESIDENTE . . . . .	779, 792	
CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA . . . . .	792	
CASTELLI, <i>Relatore</i> . . . . .	785, 787, 789, 791	
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	779, 780, 782	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	782 787, 789, 791	
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicem- bre 1959, n. 1229 (3574);		
MAGGIONI: Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari (722);		
QUERCI ed altri: Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inqua- dramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari (1112);		
MANCINI VINCENZO: Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudizia- rio nel ruolo di ufficiale giudiziario (2087);		
		BECCIU ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicem- bre 1959, n. 1229, e successive modifi- cazioni, concernente l'ordinamento de- gli ufficiali giudiziari (2202) . . . . .
		792
		PRESIDENTE . . . . .
		792, 794
		PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .
		792
		<b>La seduta comincia alle 17,20.</b>
		MARTINI MARIA ELETTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta pre- cedente.
		(È approvato).
		<b>Discussione della proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Ri- forma del diritto di famiglia (<i>Testo uni- ficato, modificato dal Senato</i>) (23-68-76- 145-B).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo, La

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

Malfa Ugo, Bucalossi, Biasini, Compagna, Mammi, Gunnella, Battaglia, Bandiera, Visentini, La Malfa Giorgio, Bogi, Del Penino, Ascari Raccagni, D'Aniello; Castelli, Martini Maria Eletta, Ruffini; Iotti Leonilde, Spagnoli, Natta, Fabbri Seroni Adriana, Chiovini Facchi Cecilia; Bozzi, Giomo, Bignardi, Baslini, Catella, Quillieri, Alessandrini, Altissimo, Gerolimetto, Mazzarino, Serrentino: «Riforma del diritto di famiglia», già approvata in un testo unificato dalla IV Commissione permanente della Camera, nella seduta del 18 ottobre 1972, e modificata dal Senato, nella seduta del 25 febbraio 1975.

Gli onorevoli Maria Eletta Martini e Castelli hanno facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.  
Con l'onorevole Castelli abbiamo deciso di suddividerci il compito di svolgere la relazione. Io mi occuperò della costituzione e annullamento del matrimonio, dei rapporti personali tra i coniugi, della filiazione e dell'adozione; egli, invece, si soffermerà sulla parte economica del regime della famiglia e sulle norme transitorie, che costituiscono una novità, perché non figurano nel testo varato dalla nostra Commissione.

Poiché questa è, sull'argomento, la mia quarta relazione, sarà molto scarna e darà per scontati molti aspetti che già sono stati dibattuti.

Vorrei fare una osservazione di carattere generale: le modifiche apportate dal Senato sono numerose, ma non sostanziali. Per questo vorrei proporre di approvare rapidamente e senza emendamenti il testo in discussione: mi pare che, averlo cominciato nel 1966, il momento di concludere sia venuto.

Ometterò, ovviamente, di soffermarmi ad illustrare le modifiche di mera forma.

È recentemente intervenuta una sostanziale novità di cui la normativa del Senato ha tenuto conto: l'anticipazione della maggiore età al diciottesimo anno. La nuova normativa sul diritto di famiglia da noi varata anteriormente alla entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, aveva previsto come età minima per il matrimonio diciotto anni ed aveva fissato al riguardo una serie di cautele; conteneva, poi, una serie di disposizioni sulla emancipazione. Tutto questo è caduto in relazione all'abbassamento della maggiore età.

Un'altra modifica apportata dal Senato è costituita dalla soppressione dell'articolo 7, concernente la visita prematrimoniale. C'è da dire che questa importante innovazione fu compromessa già quando alla Camera non si riuscì a renderla obbligatoria e si ripiegò sulla facoltatività, che dava solo un carattere emblematico al problema. Così è stato facile farlo decadere. Comunque, tale tematica potrà riemergere, forse con più ampiezza, quando si affronterà il problema dei consultori familiari. L'isolamento di questo tema di fronte al problema più generale della maternità, poneva, certamente, problemi di collegamento che non eravamo stati in grado di affrontare.

Le recenti disposizioni legislative concernenti la maggiore età hanno ampiamente ridimensionato l'esigenza di tutelare verso l'esterno la libera volontà degli sposi di contrarre matrimonio, anche con riferimento alle ipotesi di violazione delle norme sancite negli articoli 86, 87 e 88 del codice.

Il Senato si è soffermato a lungo ad esaminare le norme contenute nell'articolo 16 del progetto di legge approvato dalla nostra Commissione, cioè quelle riguardanti i matrimoni che uno dei coniugi è stato costretto a contrarre per la violenza o per un timore di eccezionale gravità. Nonostante le numerose critiche che sono state sollevate su questo articolo, il Senato vi ha apportato due sole modifiche sostanziali. In primo luogo, ha previsto, al numero 5, come caso di nullità «lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine». In secondo luogo, il Senato ha soppresso, nel medesimo articolo, il numero 6 del testo approvato dalla Camera; questa decisione è, a mio parere, giusta, perché il testo del punto 6 («altri fatti di analogia rilevante gravità») era troppo generico ed anomalo, quando si è invece previsto un preciso elenco di casi.

In merito al matrimonio putativo ed ai diritti dei coniugi in buona fede, il Senato ha apportato al testo della Camera alcune modifiche non sostanziali, tendenti a meglio precisare alcuni aspetti di questi problemi.

Notevoli modifiche sono state invece apportate all'articolo 23 (articolo 24 del testo del Senato), riguardante i diritti e doveri reciproci dei coniugi. Il Senato, nell'emendare l'articolo 23, si è mosso, a mio parere, sia pure alla luce di valutazioni diverse, secondo l'imposizione del vecchio

codice, che faceva derivare dal matrimonio, anziché da un impegno basato sulla volontà e sulla responsabilità dei coniugi, i diritti ed i doveri dei coniugi stessi. Per questa ragione, reputo migliore il testo che era stato formulato dalla Camera.

Ritengo importante l'innovazione introdotta dal Senato riguardo al problema della cittadinanza della moglie, che le attuali norme prevedono debba acquisire, per effetto del matrimonio, la cittadinanza del marito; le nuove disposizioni, che propongo di approvare, tenendo anche conto di numerose iniziative legislative presentate in tal senso, stabiliscono invece che donna che sposa uno straniero conservi la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia.

Il Senato ha, inoltre, modificato il testo che la Camera aveva adottato, per quanto riguarda l'intervento del giudice, all'articolo 26 (27 del testo del Senato). Il testo del Senato prevede che il giudice, in caso di disaccordo insanabile tra i coniugi per la fissazione della residenza o altri affari eccezionali, ove questi ne facciano richiesta, adotti una soluzione « non impugnabile ». Si concede quindi un ampio potere al giudice stesso, certamente maggiore di quello previsto nel testo della Camera, che pure era stato criticato sostenendo che con esso si conferiva al giudice una discrezionalità troppo estesa. Faccio questa considerazione, non perché ritengo che possano sorgere preoccupazioni sull'ampiezza dei poteri del giudice, ma per dovere di chiarezza.

Sono favorevole alla soppressione delle parole « l'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali », attuata dal Senato all'articolo 28 (29 del testo del Senato), riguardante i doveri verso i figli. Il concetto contenuto nella disposizione soppressa mi sembra, infatti, pedagogicamente scontato. È evidente che l'educazione debba spettare primariamente ai genitori. Poiché ogni genitore avrà una sua visione etica dell'uomo, del mondo e della storia, in base a quella avrà il diritto di educare i figli, ovviamente sempre rispettando le loro inclinazioni naturali.

In riferimento al problema della separazione: il Senato ha formulato il primo comma dell'articolo 33 (32 del testo della Camera) nel seguente modo: « La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla

educazione della prole ». La nostra Commissione, invece, aveva prescelto l'espressione « tali da rendere impossibile o intollerabile ». Inoltre, la nostra Commissione aveva formulato il secondo comma nel seguente modo: « Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile »; il Senato lo ha così modificato: « Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ». Evidentemente la imputabilità sottintendeva il riferimento a questo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, ma il discorso non differisce molto. (Sul problema relativo alla sostituzione del « tribunale » con il « giudice » si soffermerà l'onorevole Castelli, che illustrerà anche gli aspetti patrimoniali).

Il Senato, all'articolo 36 (35 del testo della Camera), relativo ai provvedimenti riguardo ai figli, ha predisposto un dispositivo molto più ampio di quanto non avesse fatto la nostra Commissione; però sostanzialmente le valutazioni non sono state modificate. Infatti nel suddetto articolo si stabilisce che l'affidamento dei figli da parte del giudice ad uno dei coniugi deve essere fatto nell'esclusivo interesse della prole, indipendentemente dalla responsabilità della rottura del nucleo familiare che può essere addebitata più all'uno che all'altro coniuge. Si prevede, inoltre, che il coniuge cui sono affidati i figli abbia l'esercizio esclusivo della potestà su di essi e che, però, le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.

In questo modo si è accentuato l'esercizio della potestà sui figli da parte del genitore cui i figli stessi sono affidati, perché l'altro genitore ha solo un potere di intervento, così come è stato sancito nella legge sul divorzio (su questo punto dovremo tornare più avanti). Infine, si prevede che la abitazione nella casa familiare spetti di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

L'onorevole Castelli si soffermerà, come ho detto, sugli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Io ri-

levo soltanto che alla fine del primo comma del nuovo testo dell'articolo 156 del codice, la nostra Commissione aveva previsto la dizione « e tenuto conto delle ragioni della decisione », che il Senato ha soppresso. Inoltre l'ultimo alinea del testo della Camera è stato reso più preciso dal Senato, essendo stato così formulato: « In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ». Non si tratta dunque, per l'articolo in esame, di modifiche di grande rilievo.

Un elemento importante mi sembra il seguente: mentre noi avevamo previsto la comunione dei beni come regola generale del regime patrimoniale della famiglia ed in via eccezionale la separazione dei beni, il Senato all'articolo 42 (43 del testo del Senato) ha inserito il seguente comma: « La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio ». Però non si stabilisce se tale dichiarazione vada fatta prima o allo atto stesso della celebrazione del matrimonio, e pare mettere almeno sullo stesso piano l'una o l'altra convenzione patrimoniale. Ma in realtà il sistema da noi delineato non sembra alterato.

Un altro tema importante è quello dei figli nati fuori del matrimonio.

Per quanto riguarda la nascita del figlio dopo i trecento giorni, la nostra Commissione aveva formulato il primo comma del nuovo testo dell'articolo 234 del codice nel seguente modo: « La madre può provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento o dallo scioglimento del matrimonio, ovvero dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, è stato concepito durante il matrimonio ». Il Senato, lo ha così modificato: « Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio ».

L'allargamento disposto dal Senato in ordine alla legittimazione a promuovere il riconoscimento (e che opera anche nelle ipotesi previste nel secondo comma dello stesso articolo) pubblicizza di più il riconoscimento stesso.

Quanto al disconoscimento di paternità, la nostra Commissione aveva stabilito, all'articolo successivo, quanto segue: « L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre e dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre ». Il Senato ha sostituito le parole « dalla madre e dal figlio » con le altre: « dalla madre o dal figlio ». Non credo che la « o » tenda ad escludere l'una o l'altro degli intervenuti, perché in fondo, una azione di disconoscimento, come di riconoscimento della paternità, è di tale portata che deve poter essere affrontata da chiunque ne abbia interesse.

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Concordo. La parola « e » faceva infatti nascere il dubbio che l'azione di disconoscimento dovesse essere esercitata congiuntamente dalla madre e dal figlio.

**MARTINI MARIA ELETTA, Relatore.** E questo non era nelle nostre intenzioni. Anche a seguito del chiarimento dato dall'onorevole ministro, sono d'accordo sulla modifica apportata dal Senato.

Altro problema che ha a lungo travagliato i nostri colleghi del Senato è quello relativo al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (articolo 100 del testo della Camera) nel caso in cui uno dei due coniugi o ambedue avessero già contratto matrimonio all'epoca del concepimento. Il primo comma del nuovo testo dell'articolo 250 del codice civile è stato mantenuto invariato dal Senato, nella formulazione, cioè, che noi avevamo definito dopo lungo dibattito. L'altro ramo del Parlamento ha invece apportato alcune logiche modifiche: se infatti oggi i diciotto anni costituiscono a tutti gli effetti la maggiore età, è evidente che, nel caso in cui si stabilisce che non può avvenire senza il consenso dell'interessato il riconoscimento del figlio che abbia compiuto una certa età (prossima alla maggiore età), questa non può essere fissata a diciotto anni, ma dev'essere abbassata — come ha fatto appunto il Senato — a sedici anni.

Ma l'innovazione più importante introdotta dal Senato in quest'articolo consiste nella norma che stabilisce che il consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento risponde all'interesse del figlio. Noi non avevamo in realtà previsto che potesse verificarsi un'opposizione al riconoscimento: se-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

condo il testo da noi approvato, un'opposizione poteva aversi soltanto (concetto che del resto è stato ripreso dal Senato) per l'introduzione del figlio nella famiglia legittima. L'altro ramo del Parlamento ha invece voluto ipotizzare il caso dell'opposizione del genitore che abbia già riconosciuto il figlio a che l'altro genitore effettui anch'egli il riconoscimento, ed ha attribuito al giudice il compito di decidere al riguardo. Il giudice, del resto, secondo le modifiche introdotte dal Senato, decide anche per quanto riguarda l'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima.

Una cosa è il riconoscimento di un figlio naturale e i doveri che da ciò conseguono, ed un'altra è l'introduzione di questo figlio nella famiglia legittima. Avevamo pertanto ritenuto che, per tutelare i diritti della famiglia legittima, fosse doveroso ottenere, per l'inserimento in essa del figlio, il consenso del coniuge genitore (e quello dell'altro genitore naturale, se conosciuto). Il Senato ha ritenuto che possano essere meglio tutelate la tranquillità della famiglia legittima e quella del figlio, che dovrebbe essere inserito, ove sia il giudice a decidere, valutate le circostanze, in ordine a questo inserimento. Infatti è stato osservato in proposito che dare all'altro genitore la facoltà determinante di opporsi alla convivenza del figlio naturale con la famiglia legittima poteva dar luogo a dei ricatti e ad una situazione che avrebbe potuto danneggiare l'armonia familiare. Il Senato, nella nuova disposizione introdotta, ha stabilito che il giudice, prima di decidere lo eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, ascolti non solo l'altro coniuge e l'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento, ma anche i figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi. (Nel testo da noi approvato non avevamo contemplato il consenso dei figli legittimi per analogia a quanto stabilito nella legge sull'adozione, nella quale non è prevista la richiesta del consenso dei figli legittimi per l'introduzione di altri figli nella famiglia, ma si prescrive soltanto il consenso bilaterale dei genitori).

Alcuni pensano che le disposizioni introdotte dal Senato tutelino maggiormente le due parti che devono essere ugualmente rispettate, a norma della Costituzione: il figlio naturale nato fuori del matrimonio e la famiglia legittima del suo genitore. Noi avevamo ridotto al minimo la presenza del

giudice nelle decisioni su questa delicata materia; ma effettivamente può darsi che la valutazione, dall'esterno, del giudice, proprio perché più fredda, sia più adatta a garantire un giudizio equo sull'opportunità o meno dell'introduzione di un figlio naturale nella famiglia legittima del proprio genitore.

In sostanza, ritengo che la cosa veramente importante sia che anche il Senato abbia accettato, e senza modifiche, la norma in base alla quale il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se questi erano già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento: tale norma, infatti, fa sì che un certo comportamento dei genitori non venga a riflettersi negativamente sul figlio naturale, che non ne ha assolutamente responsabilità. Sul resto, poi, si può anche discutere: se cioè sia preferibile il testo della Camera, che demandava ogni decisione all'iniziativa dei singoli, o quello del Senato, che ha assegnato un maggiore potere ad agenti esterni alla famiglia, piuttosto che ai membri interni della famiglia stessa.

Modificando l'articolo 258 del codice civile, il Senato ha inteso poi specificare (cosa che era ovvia, ma la ripetizione non nuoce) che il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. Una disposizione del genere appare chiaramente deducibile dalle norme che già abbiamo stabilito circa il riconoscimento del figlio naturale: il Senato non fa che confermare la nostra impostazione, che risulta anche in materia di diritto successorio.

In ordine alla impugnazione da parte del riconosciuto, il Senato ha stabilito che colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato di interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Noi avevamo invece previsto l'impugnazione del riconoscimento per difetto del consenso previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 250 del codice civile. In ogni modo, il Senato ha però mantenuto la possibilità dell'impugnazione da parte del riconosciuto, previa autorizzazione del giudice, che nomina un curatore speciale. Non si opera, comunque, una modifica sostanziale del testo vigente dell'articolo 264 del codice.

Nel testo approvato dal Senato sono state soppresse le disposizioni relative alla cattiva condotta dei figli — sia nati nel matri-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

monio sia nati fuori di esso — per quanto riguarda i rapporti con i genitori. Noi avevamo parlato di « irregolare condotta » dei figli, perché è molto difficile parlare di « cattiva condotta » riferendosi ad un minore. Ripeto, il Senato ha soppresso tutta questa parte. Occorre peraltro notare che esiste una legge speciale, che disciplina le misure di prevenzione e di cura da adottare. In conclusione, pur essendo stato tolto un riferimento preciso, le leggi speciali non sono state abrogate, anche se ne è implicitamente prevista una revisione.

Il testo del Senato ricalca i principi che avevamo stabilito per i casi di condotta pregiudizievole nei confronti dei figli da parte dei genitori, anche nei casi in cui non si arriva alla privazione della patria potestà da parte del giudice. Anzi, in proposito lo altro ramo del Parlamento ha introdotto criteri di maggiore severità.

Il Senato ha inoltre rivisto la parte riguardante l'adozione. Noi avevamo previsto la coesistenza dell'adozione speciale e di quella ordinaria, prevedendo il consenso del genitore naturale per l'adozione ordinaria. Ci sono dei progetti di legge, che debbono essere esaminati dalla nostra Commissione, che tendono a unificare i due tipi di adozione in un unico istituto. Il Senato ha soppresso nel progetto di legge la disposizione concernente il consenso per l'adozione ordinaria, aprendo evidentemente la strada al discorso dell'unificazione dei due tipi di adozione. Resta comunque la necessità di rivedere in modo più ampio il problema dell'adozione.

Nel testo pervenutoci dal Senato c'è un riferimento, che anche noi avevamo previsto, circa la decadenza in modo automatico della presunzione di paternità in caso di separazione. Ci è sembrato infatti che la separazione fra due persone, interrompendo la convivenza, risolvesse in radice il discorso di una presunzione di paternità (diversamente, ci sarebbe stato bisogno del disconoscimento da parte dell'altro genitore). Ora, il Senato ha riprodotto all'articolo 132 (129 del testo della Camera), questo discorso anche per quanto riguarda i figli adottivi, che evidentemente si trovano nella stessa situazione. Sono state infatti aggiunte le parole « se coniugati e non legalmente separati », con riferimento all'adottante e all'adottando.

Le norme relative all'esercizio della potestà dei genitori, nei casi di contrasto, suscitano valutazioni analoghe a quelle che

ho espresso in precedenza in ordine alle ipotesi di contrasto tra i coniugi circa la direzione della famiglia. Nel nostro testo era stabilito che in caso di « seri contrasti » ciascuno dei genitori potesse ricorrere al tribunale: nel testo del Senato si parla di « contrasto su questioni di particolare importanza ». Noi avevamo detto che il giudice poteva adottare le determinazioni che ritenesse più utili: nel testo del Senato si afferma che il giudice può suggerire le determinazioni che ritiene più utili, ma che, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore che nel singolo caso ritiene il più idoneo. Nella precedente discussione presso la nostra Commissione si era osservato che il ricorso al giudice, potendo comportare ritardi, potesse nuocere al figlio: il ritardo può essere infatti tollerabile per quanto riguarda i rapporti tra i due coniugi; ma nel caso in cui c'è di mezzo un « terzo », cioè il figlio, esiste senza dubbio l'esigenza di una soluzione immediata. Il Senato ha stabilito che, se il contrasto permane, il giudice stesso può attribuire temporaneamente l'esercizio della patria potestà ad uno dei due coniugi. E ciò mi sembra positivo: quando c'è di mezzo l'interesse di un terzo, in special modo se si tratta di un minore, questo interesse va tutelato al di sopra di ogni altro. In tal modo si evita che in determinate situazioni il figlio rimanga di fatto senza chi se ne prende cura.

C'è poi una serie di disposizioni che condiziona alla convivenza l'esercizio comune della potestà dei genitori e che è coerente con quanto stabilito in precedenza nel caso di separazione: quando i coniugi non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore che convive con i propri figli, qualche volta per volontà sua (se l'altro coniuge se ne è andato, i figli rimangono automaticamente con lui), qualche altra volta per decisione del giudice. Si aggiunge, però, che il giudice può anche disporre diversamente. Probabilmente questa disciplina dovrebbe essere armonizzata con la legge sul divorzio. Nel testo del Senato si afferma anche che il genitore, al quale i figli non sono stati affidati, conserva il potere di vigilare sull'istruzione dei figli. Definirei questo piuttosto come un dovere, anziché un diritto.

Bisogna tuttavia, ripeto, fare un discorso conseguente al principio che la potestà spetta di norma ad entrambi i genitori. La norma esistente nella legge sul divorzio non

può rimanere avulsa dal contesto generale, anche se in quel caso si tratta di una separazione più radicale, mentre in questo può esservi soltanto una separazione temporanea. È chiaro, però, che non possono essere usati due pesi e due misure. È proprio per restare coerenti al principio di parità noi avevamo previsto che sempre la rappresentanza dei figli spettasse in linea di principio ad ambedue i coniugi. Invece il Senato, sia all'articolo 36 (35 del testo della Camera), come si è già visto, sia all'articolo 140 (137 del testo della Camera) ha introdotto delle più accentuate eccezioni.

Per le restanti modifiche, ivi compresa l'aggiunta delle norme transitorie, penso che possa esprimersi un giudizio positivo.

Debbo dire in conclusione che i principi che noi ritenevamo essenziali della riforma (parità tra i coniugi, riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, direzione comune della famiglia) sono stati mantenuti. Ora quindi io proporrei l'approvazione di questo testo così com'è; se poi l'esperienza ci dimostrerà che qualcosa dev'essere modificato, potremo sempre farlo. Faccio questa dichiarazione come relatore, e a nome del gruppo della Democrazia cristiana, che chiederà una intensificazione del ritmo dei lavori, affinché si possa arrivare all'approvazione di questa proposta di legge il più rapidamente possibile e in ogni caso prima della sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle prossime elezioni amministrative.

PRESIDENTE DEL VICEPRESIDENTE  
SPAGNOLI

CASTELLI, *Relatore*. Condivido la relazione dell'onorevole Maria Eletta Martini. La Commissione giustizia della Camera ha discusso ampiamente i problemi posti dalla riforma del diritto di famiglia nella precedente e nell'attuale legislatura e tutti noi abbiamo presenti i principi informatori del progetto di legge che, come abbiamo potuto constatare, non è stato sostanzialmente modificato dal Senato che si è dedicato in pratica ad un'opera di correzione formale.

Ora, giunti alla terza lettura (questo stesso progetto di legge fu ampiamente da noi discusso nella V legislatura) dobbiamo limitare il nostro esame alle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento. Credo, quindi, si debba compiere uno sforzo per

limitare la sfera del dibattito a quanto è essenziale.

Mi soffermerò, per non ripetere cose egregiamente dette dall'onorevole Martini, sulla parte della proposta di legge che attiene alla normativa successoria, patrimoniale e transitoria; in altre parole inizierò dall'articolo 41 (40 del testo della Camera). Vorrei però premettere una considerazione: manca nel testo che ci perviene dall'altro ramo del Parlamento una visione organica della comunione dei beni che era uno degli elementi qualificanti della riforma; il Senato, in questo settore, ha accolto una linea direttiva che appare predominante ed è quella della limitazione dell'istituto rispetto alla formulazione della Camera. Contraddittoriamente però alcune norme seguono, e lo chiarirò in proseguo, un indirizzo opposto.

Il mio intervento verterà sull'articolato più che sul complesso del provvedimento. Concordo con l'onorevole Maria Eletta Martini nel ritenere necessario sintetizzare e concentrare l'esame su quanto assume rilievo sostanziale.

Riferirò quindi specificamente solo sugli articoli del provvedimento nei quali sono state introdotte variazioni che hanno peso e significato, prescindendo dalla serie di commi o articoli con modifiche di natura esclusivamente formale.

In tale ottica, per la parte relativa alle norme patrimoniali, richiamerò l'attenzione della Commissione su una decina di articoli.

Poiché agli articoli 40 e 41 del testo della Camera non sono state introdotte modifiche di rilievo, il primo sul quale dovrò soffermarmi è l'articolo 42 (43 del testo del Senato), nel quale è stata introdotta, al terzo alinea, la disposizione in forza della quale la scelta del regime di separazione può avvenire all'atto della celebrazione del matrimonio. L'opzione a favore della separazione, secondo il testo della Camera, doveva essere formulata in una convenzione matrimoniale da stipulare, obbligatoriamente davanti al notaio, prima delle nozze. L'introduzione della nuova disposizione, consentendo la scelta sino al momento della celebrazione, facilita il ricorso ad un regime diverso da quello della comunione dei beni, concedendo spazi di libertà più ampi ai coniugi; pertanto non suscita perplessità.

Al contrario sono costretto a muovere obiezioni al terzo alinea dell'articolo 44

(del testo del Senato), dove si afferma che l'omologazione della modifica delle convenzioni matrimoniali può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modifica stessa o dai loro eredi. Sarebbe eccessivo considerare tecnicamente perfetta la formulazione proposta. Il testo della Camera, più esattamente, configurava tutti coloro che avevano partecipato alla convenzione come parti necessarie nel giudizio di omologa. La formulazione del Senato crea serie perplessità giuridico-procedurali, in quanto afferma la possibilità di agire in giudizio di tutti i pattuenti, ma non chiarisce se il giudizio debba svolgersi nei confronti di tutti. Il concetto di litisconsorte necessario è radicalmente diverso da quello di parte legittimata all'azione. Il problema, ha rilievo non tanto in rapporto agli stipulanti, quanto ai terzi che possano avvalersi di clausole a loro favore contenute nelle convenzioni matrimoniali. Secondo il testo del Senato i terzi hanno la possibilità di agire, ma non sono parte necessaria se l'azione viene promossa da coloro i quali hanno mutato le convenzioni e chiedono la omologazione a tutela di loro interessi che potrebbero, in astratto, essere lesivi di legittime aspettative dei terzi. Formulo il rilievo perché resti verbalizzato, pur accettando l'impostazione dell'onorevole Martini: non ritardiamo ulteriormente l'entrata in vigore di questa legge con modifiche non essenziali che renderebbero necessario un nuovo esame da parte del Senato.

Passo all'esame dell'articolo 56 (del testo del Senato), che disciplina l'oggetto della comunione e dispone quindi anche in merito alla inclusione o meno delle aziende nella comunione. Il punto 1) è sostanzialmente mutato: non fanno più parte della comunione le aziende a conduzione familiare nelle quali prestino la loro attività entrambi i coniugi, ma solo le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Di portata ancora maggiore è il cambiamento apportato all'ultimo alinea: il testo della Camera stabiliva che « quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto ». Il testo del Senato prevede invece che « qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi ». Se la norma-

tiva del Senato si fermasse a questo punto, segnerebbe un passo indietro rispetto alla impostazione della Camera; fortunatamente non è così, perché si è provveduto a disciplinare organicamente la materia con l'articolo 89 (del testo del Senato), su cui esprimo una valutazione positiva. Ritengo infatti che l'altro ramo del Parlamento, tenendo conto delle osservazioni avanzate dalla dottrina, abbia dato una sistemazione coerente alla materia e non abbia pregiudicato affatto la linea che avevamo cercato di perseguire (contrariamente a quanto potrebbe apparire da una lettura fugace del solo articolo 56, che non considerare il combinato disposto dell'articolo 89).

La modifica dell'articolo 56 incide sulla formulazione dell'articolo successivo, riguardante i beni destinati all'esercizio di impresa. Il Senato ha previsto che « i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa ». Il testo votato dall'altro ramo del Parlamento, è, a mio parere, più completo e corretto di quello adottato dalla Camera, che si limitava al riferimento ai soli « beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio ».

Non mi sento di esprimere un giudizio altrettanto positivo sulle modifiche del Senato all'ultimo alinea dell'articolo 59 (58 del testo della Camera), riguardante l'amministrazione dei beni della comunione. La formulazione adottata dalla Camera prevedeva che « il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti di locazione relativi alla residenza familiare e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ». Il testo del Senato prevede invece che « il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi ». La nuova stesura presenta, rispetto a quella della Camera, il grave difetto di allargare in modo eccessivo e generico la gamma degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il cui compimento spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. Si pensi, ad esempio alle difficoltà



che potrebbero insorgere dalla necessità della presenza di entrambi i coniugi in deroga al disposto dell'articolo 58 (57 del testo della Camera), al perfezionamento di atti che attengano indirettamente all'esercizio di un'attività esercitata da uno solo dei coniugi stessi. Per indicare un caso limite, si consideri la situazione di un viaggiatore di commercio che, essendo esclusivo proprietario di un'autovettura, di cui si serva per l'esercizio della propria attività lavorativa, desidera stipulare un contratto di affitto per il garage; in base al disposto dell'articolo 59, secondo comma (del testo approvato dal Senato), non potrebbe compiere questo atto senza la partecipazione del coniuge.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 58 prevede però che i beni che servono all'esercizio della professione non costituiscono oggetto della comunione.

CASTELLI, *Relatore*. Signor ministro, non condivido la sua osservazione. Una norma particolare che disciplini tipi di contratto prevale su altra che si riferisca al complesso dei rapporti coniugali; è il classico principio della prevalenza della norma speciale sulla generale.

Tuttavia, nonostante le critiche che, a mio parere, possono essere legittimamente avanzate alla formulazione del Senato per il secondo comma dell'articolo 59 e che, responsabilmente, ho ritenuto di illustrare alla Commissione, mi dichiaro favorevole, per stato di necessità, all'approvazione dell'articolo nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Alcune modifiche sono state apportate dal Senato all'articolo 61 del testo della Camera relativo all'esclusione dall'amministrazione dei beni. È stato annoverato, tra i casi in cui uno dei coniugi può chiedere al giudice che l'altro sia escluso dall'amministrazione, quello in cui uno dei coniugi « non può amministrare ». Tale espressione, credo, tende a prevedere anche l'ipotesi in cui uno dei coniugi non sia in grado di amministrare perché inabilitato od in stato di interdizione legale (nel testo della Camera figurava infatti l'ipotesi della « incapacità »). È bene che ciò resti chiarito a verbale.

Nutro alcune perplessità su quanto sancito dall'articolo 63 (62 del testo della Camera), riguardante gli atti compiuti senza il necessario consenso. Si prevede che la

azione di impugnazione possa essere promossa dal coniuge il cui consenso era necessario per compiere un determinato atto, entro un anno dalla data in cui egli sia venuto a conoscenza dell'atto ed « in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione ». Il fatto che il coniuge non possa impugnare l'atto, trascorso un anno dalla data di trascrizione, anche nell'ipotesi in cui non abbia avuto conoscenza dell'atto, riduce notevolmente il valore della facoltà di impugnazione. È, certamente, raro che un coniuge si rechi periodicamente al catasto per controllare se siano state effettuate trascrizioni riguardanti atti compiuti dall'altro coniuge. Certo, il Senato ha pensato alla necessità di salvaguardare, oltre che la posizione del danneggiato, anche i terzi che abbiano acquisito un diritto; è un dato indiscutibile però che così è stata attenuata la tutela del coniuge leso.

Ad un'identica volontà di tutelare i diritti dei terzi con carattere prioritario rispetto alla posizione dei coniugi risponde quanto disposto dall'ultimo alinea dell'articolo 68 (67 del testo della Camera), che prevede: « I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato ». La stessa disposizione stabilisce però, per verità, che ai creditori particolari « se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione ».

Per quanto attiene all'articolo 71 del testo del Senato (sto per concludere l'esame della prima parte), credo meriti una riflessione la disposizione di cui al terzo alinea, che è del seguente tenore: « È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione e abbia soddisfatto una necessità della famiglia ».

Con questa disposizione, di fronte alla ipotesi in cui uno dei coniugi compia un atto senza l'assenso dell'altro (si tratta di un atto annullabile), si introduce un limite alla possibilità di annullamento e di conseguenza all'obbligo di rimborsare il valore dei beni, con il riferimento al vantaggio per la comunione. In sostanza, di fronte ad un atto compiuto illegittimamente, si tiene in maggior conto il risultato sostanziale a vantaggio della famiglia rispetto alla

considerazione del diritto astrattamente leso del coniuge che non ha potuto partecipare alla decisione.

Il Senato ha dato una impostazione diversa dalla nostra (non dico che non sia accettabile) alla divisione dei beni della comunione sopprimendo il terzo alinea dell'articolo 72 del testo della Camera, del seguente tenore: « Il coniuge che ha contribuito in modo notevolmente superiore rispetto all'altro alla creazione del patrimonio comune ed i suoi eredi possono chiedere al tribunale una diversa ripartizione. A tal fine deve tenersi adeguato conto dell'attività casalinga svolta nell'ambito della famiglia e del contributo di lavoro recato nell'educazione dei figli e nell'azienda familiare comune ». Di conseguenza è stato soppresso anche il quarto alinea, che recitava: « In ogni caso la ripartizione non può attribuire a ciascuno dei coniugi una quota del patrimonio comune inferiore al quarto ».

Desidero rilevare ancora che assume un significato più incisivo, attraverso l'affermazione della presunzione di proprietà, l'articolo 74 del testo del Senato, relativo al prelevamento dei beni mobili, con cui si stabilisce che i beni mobili fanno in ogni caso parte della comunione qualora non sia fornita una prova contraria; si crea in sostanza una presunzione *iuris tantum*.

Nell'esame della materia patrimoniale, seguendo il criterio di prescindere da valutazioni relative a correzioni di natura formale, rimane da considerare l'articolo 89 (del testo del Senato) che, introducendo un articolo 230-*bis* dopo la quinta sezione del capo sesto del titolo sesto del primo libro del codice civile, disciplina l'impresa familiare.

A questo riguardo desidero dire, reiterando una precedente affermazione, che considero positiva la regolamentazione che, in sostanza, segue una coerente falsariga: se non è configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa ed acquisisce diritti sui beni acquistati con gli utili nonché sugli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli in-

crementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono sostituiti nell'esercizio del voto da coloro che esercitano la potestà su di essi.

Nel citato articolo 89 sono affermati dei principi fondamentali: il lavoro della donna è pareggiato a quello dell'uomo; si intendono come familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; è considerata impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Si tratta di disposizioni che concernono in modo particolare l'impresa agricola e, sia pure in casi più limitati, l'impresa artigiana o commerciale. Con questa formulazione si è scisso il diritto di proprietà sui beni costituenti l'azienda dalla partecipazione alla gestione aziendale ed alla ripartizione degli utili.

Credo che le nostre preoccupazioni siano state salvaguardate e che la distinzione introdotta dal Senato abbia indubbi aspetti di positività. Sono evidenti e non meritano ulteriore illustrazione le complicazioni che sarebbero derivate dalla precedente formulazione.

Desidero ora passare ad alcune osservazioni in materia di successione ereditaria, che si riferiscono ad un limitato numero di articoli.

Innanzitutto considero importante la disposizione dell'articolo 173 (172 del testo della Camera) che, rispetto a quanto la nostra Commissione aveva ipotizzato, regola in modo più soddisfacente i rapporti tra figli legittimi e figli naturali. Avevamo adottato all'ultimo comma la seguente dizione: « I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali »; prevedendo la autorizzazione del tribunale si era sancita la non automaticità della soluzione; il Senato è andato oltre, precisando che i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali. In questo modo è stato recepito un indirizzo della Corte costituzionale che non

ha formato oggetto di esplicita pronuncia, ma che traspare dalla motivazione di una decisione su analogo argomento.

Il Senato, sempre in materia successoria, si è preoccupato di elevare, oltre il livello da noi fissato, i diritti del coniuge, pensando probabilmente alla posizione della donna che normalmente è la più debole: all'articolo 175 del testo della Camera si è aggiunto il seguente alinea: « Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli ». Pur rispettando la posizione degli altri coeredi, ci si è preoccupati che al momento della morte del coniuge il superstite non sia « buttato fuori » (chiedo venia per la espressione icastica) dall'abitazione in cui ha convissuto col defunto.

Il Senato ha stabilito inoltre, al secondo alinea dell'articolo 180 (177 del testo della Camera): « Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto ». Viene così rafforzata la condizione degli ascendenti, cui noi avevamo riservato un sesto del patrimonio.

Il Senato ha, poi, introdotto una disposizione che tiene conto delle modifiche illustrate dall'onorevole Maria Eletta Martini, in rapporto alla separazione ed alla legge sul divorzio che, dopo la convalida del *referendum*, è un dato di fatto da cui non è possibile prescindere. Con tale norma si è distinta la posizione del coniuge separato per propria colpa da quella del coniuge separato cui non sia imputata tale responsabilità.

Per quanto riguarda la situazione del coniuge separato (qui il discorso non riguarda il divorziato) si stabilisce (articolo 182 del testo approvato dal Senato) che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Invece, il coniuge, cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento

dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. Naturalmente, l'assegno in questione è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

La soluzione è ovvia: la morte del coniuge non dev'essere fonte di locupletazione per chi è stato causa della frattura familiare, conclusa con una separazione per colpa.

Gli articoli 192 e 193 del testo del Senato riguardano, rispettivamente, la successione legittima del coniuge putativo e quella del coniuge separato. Nel caso di questo ultimo, entrano in gioco i criteri già esaminati in materia di successione necessaria. Per quanto attiene al coniuge putativo, si stabilisce che questi, se è in buona fede, ha diritto alla quota che gli spetterebbe se non vi fosse stato l'annullamento del matrimonio.

Possiamo concludere l'esame delle disposizioni di natura successoria considerando il sensibile avvicinamento alla legislazione vigente effettuato dal Senato — rispetto alle modifiche radicali che noi avevamo introdotto — in maniera di sostituzione fedecommissaria. Questa viene disciplinata nel testo del Senato con l'articolo 197 (che sostituisce l'articolo 692 del codice civile) e con i due articoli successivi. Vi è stata una valutazione di natura politico-sociale della possibilità di continuare ad usufruire di un istituto che noi avevamo invece ritenuto superato. Se si accetta l'impostazione del Senato, le norme giuridiche appaiono congrue, idonee ed efficaci. Le mie perplessità vertono sul fatto che, sia pure in un settore del tutto limitato, si reintroduca l'istituto del fedecommesso. Il ministro ci dirà che non si tratta di un'applicazione di ordine generale...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Infatti, questa disposizione è nata da una istanza di natura assistenziale...

CASTELLI, *Relatore*. Non si è dunque reintrodotta l'istituto in termini generali, ma si è voluto porre rimedio a particolari situazioni, sotto il profilo puramente assistenziale; questa considerazione può portarci ad accettare l'impostazione del Senato.

Resta da valutare l'insieme delle norme finali e transitorie che, se ho letto esatta-

mente gli atti della discussione presso il Senato, si rifanno totalmente all'iniziativa governativa.

L'ultimo articolo del nostro testo disponeva l'entrata in vigore della legge centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in considerazione della necessità che, nel frattempo, venisse elaborata una disciplina per il passaggio dall'uno all'altro regime, nel rispetto dei diritti quesiti e delle situazioni già create. Il Governo ha utilizzato il periodo durante il quale il testo della Camera è rimasto all'esame del Senato per proporre norme che consentano di ridurre il termine da noi previsto: a questo punto, però, sarebbe stato più logico non introdurre neppure una *vacatio legis* di centoventi giorni (che forse è rimasta solo per inerzia), dal momento che, con ogni probabilità, l'adeguamento delle strutture poteva essere contenuto in un tempo più breve. Comunque, la portata della riforma del diritto di famiglia è di tale rilevanza, che non nuoceranno certo i centoventi giorni che occorrerà attendere, dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, perché essa entri in vigore.

Nel redigere le norme transitorie, il Senato non ha voluto adottare un criterio unico: cioè, per quanto riguarda l'applicazione dello *ius superveniens* alle situazioni pregresse il Governo ed i senatori non hanno optato per una soluzione unica; hanno ritenuto opportuno valutare le singole fattispecie stabilendo caso per caso quando debba essere applicata alle famiglie già esistenti la nuova normativa e quando invece determinati rapporti debbono continuare ad essere disciplinati (con riguardo, ovviamente, alle famiglie già esistenti) dalla legge in vigore all'epoca della celebrazione del matrimonio. Naturalmente, la mia constatazione si riferisce solo alle vere e proprie norme transitorie, disciplinanti il passaggio tra i due tipi di regime. Vi sono infatti fra le disposizioni transitorie anche norme di altro tipo: ad esempio gli articoli 211 e 212, che correggono alcune lacune della « legge Fortuna-Baslini », sia pure su aspetti marginali, relativamente ai figli.

Osservazione diversa dalla pura e semplice constatazione dei riflessi dello *ius superveniens* deve essere sviluppata in rapporto agli articoli dal 213 al 217, che disciplinano la partecipazione del pubblico ministero a tutti i giudizi riguardanti il fondo

patrimoniale e le controversie di natura patrimoniale: la disposizione può apparire eccessivamente preoccupata degli aspetti meramente economici della vita familiare, ma non credo sia tale da farci emettere un giudizio negativo sulla definitiva approvazione della proposta di legge.

Per restare al problema dell'applicazione delle nuove norme, devo richiamare la attenzione dei colleghi sulla significativa novità degli articoli 218 e 219. Stabilito il principio — conseguente all'affermazione della parità tra i due coniugi — che la donna italiana, passando a nozze con un cittadino straniero, non perde automaticamente la cittadinanza italiana, ma può conservarla, si è ritenuto che tale disposizione debba valere anche per chi ha stipulato il matrimonio quando vigeva una diversa normativa. Di conseguenza, in forza dell'articolo 219, la donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana (prima della entrata in vigore della legge) ha la possibilità di riacquistarla. In questo caso non si ha solo l'applicazione integrale dello *ius superveniens*, ma anche l'efficacia retroattiva della norma, sia pure a seguito di un'opzione.

Una soluzione completamente diversa è adottata, per quanto attiene alle nullità matrimoniali, all'articolo 224: le cause di invalidità del matrimonio celebrato anteriormente all'entrata in vigore della legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti. Non è necessario aggiungere parole per chiarire quanto questa soluzione sia contraria a quella adottata per la cittadinanza. La contraddittorietà è però espressione di una coerenza giuridica, che ovviamente non si persegue con l'applicazione meccanica della stessa impostazione a situazioni completamente diverse (secondo un'espressione famosa, la maggiore iniquità sarebbe quella di regolamentare in modo identico situazioni del tutto difformi).

Una linea particolare viene seguita nel disciplinare il passaggio da una normativa all'altra in materia di separazione personale (articolo 226): le nuove norme, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni già celebrati. Vi è però un limite importante: il giudice deve valutare gli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione consensuale

omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. In altri termini, si applica la nuova norma, però si invita il giudice a tenere conto, nel suo discrezionale giudizio e secondo criteri di equità, delle pattuizioni fondate sulla precedente regolamentazione, le quali quindi non sono poste automaticamente nel nulla con atto imperativo dalla norma legislativa.

Appare dissonante dalle tesi affiorate in questo ramo del Parlamento l'articolo 227 del testo attuale, che mantiene in vita le doti e i patrimoni familiari limitatamente a quelli costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In altri termini, la dote è soppressa, ma *de futuro*: la norma non opera retroattivamente, prevalendo la preoccupazione di rispettare la volontà contrattuale delle parti.

Una scelta che a me pare meritevole di valutazione positiva è quella relativa ai limiti dell'applicazione della comunione dei beni. Per verità la Camera aveva lasciato completamente irrisolto il problema della disciplina per le famiglie sorte in un ordinamento che non considerava normale la comunione dei beni, ma che indirizzava, piuttosto, verso la separazione. Su proposta del Governo, il Senato ha ritenuto di dare in questo caso prevalenza assoluta alla volontà del coniuge dissenziente. In altri termini, un coniuge che non intenda accettare il regime della comunione dei beni, vede accolta la sua opposizione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*.  
Almeno questo! C'è stata una grande battaglia al Senato, ma sull'altro versante. In altri termini, vi sono stati diversi senatori che hanno sostenuto che la nuova disciplina dovesse valere soltanto per i matrimoni celebrati dopo l'entrata in vigore della legge e non dovesse essere applicata ai matrimoni costituiti in precedenza.

CASTELLI, *Relatore*. In relazione ai matrimoni costituiti precedentemente, accettato il criterio di non applicare soltanto *de futuro* la normativa sulla comunione dei beni, si offrivano in astratto soluzioni di tipo diverso. Quella adottata è la più rispettosa dell'autonomia e della libertà dei coniugi: la comunione si attua quando una delle parti non manifesti il proprio dissenso optando per la continuazione del regime della separazione dei beni, che esisteva antecedentemente.

Nel definire le modalità di applicazione dello *ius superveniens* il Senato adotta una soluzione opposta alla precedente, ma altrettanto giustificata, quando passa al riconoscimento dei figli in precedenza non riconoscibili ed al disconoscimento di quelli nei confronti dei quali non era anteriormente possibile l'esercizio dell'azione. L'articolo 229 stabilisce che «le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza. L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore».

In questo caso si ha una applicazione pressoché integrale dello *ius superveniens*, con le limitazioni alle quali ho accennato. In materia di riconoscimento dei figli naturali, quando essi siano nati fuori dei casi nei quali nella legge anteriore era previsto il riconoscimento, quest'ultimo «non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per le quali sarebbe stato ammissibile, secondo le disposizioni della presente legge». Si precisa pure che tale riconoscimento vale anche ai fini successori.

L'articolo 231 aggiunge che «nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore». Non credo sfugga a nessuno come questa norma abbia una sua giustificazione, ma che la sua concreta applicazione possa essere in determinati casi fonte per il minore di traumi psicologici di non piccola portata, implicando sostanzialmente la sottrazione del minore stesso dall'ambiente familiare nel quale è vissuto e cresciuto. Mi rendo perfettamente conto che era difficile realizzare la quadratura del cerchio e che una

delle contrapposte esigenze doveva fatalmente essere sacrificata.

Non penso di dettagliare l'esame fino a tutte le altre disposizioni che, soprattutto negli articoli 235 e seguenti, si ispirano sostanzialmente — siamo in materia successoria — all'applicazione della nuova legislazione con alcune marginali limitazioni.

Concludo quella che avrebbe essere una schematica disamina delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, confermando che il giudizio globale sul testo del Senato non può non essere positivo.

Ciascuno ha una propria ottica ed è raro che le impostazioni degli uni coincidano con quelle di tutti gli altri. Altri chiamati a svolgere funzioni di relatore sul progetto di legge in discussione avrebbero avanzato osservazioni forse più marginali, forse più incisive delle mie; certo avremmo sentito critiche diverse da quelle che ho ritenuto mio dovere di avanzare. Ripeto, per altro, che nel varo di una normativa come quella che ci troviamo a valutare per la terza volta non si può, a mio parere, esagerare nella ricerca perfezionistica della coincidenza assoluta di ogni singola disposizione con lo schema logico di fondo. Errori di dettaglio sono inevitabili in ogni produzione legislativa e saranno corretti con l'esperienza pratica.

Al termine del mio intervento ribadisco quindi il consenso alla proposta dell'onorevole Maria Eletta Martini ed insisto perché si approvi senza modifiche il testo del Senato in modo da consentire l'immediato varo della legge.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Castelli. Mi sembra che convenga rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

**CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA.** Converrebbe stabilire sin da ora che almeno due sedute settimanali vengano dedicate al seguito di questa discussione.

**PRESIDENTE.** Penso che questa richiesta potrà essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che fisserà il programma ed il calendario dei lavori. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (3574) e delle proposte di legge: Maggioni: Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari (722); Querci ed altri: Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari (1112); Mancini Vincenzo: Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario (2087); Becciu ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente lo ordinamento degli ufficiali giudiziari (2202).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Maggioni: « Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari »; Querci, Vineis, Ferri Mario: « Soppressione del ruolo aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari »; Mancini Vincenzo: « Riconoscimento del servizio di autante giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario »; Becciu, Piccoli, La Loggia, Micheli Pietro, Dell'Andro, Martini Maria Eletta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cervone, Del Duca, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Padula, Patriarca, Revelli, Riccio Pietro, Riccio Stefano, Sabbatini, Sartor, Vitale: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari ».

L'onorevole Patriarca ha facoltà di svolgere la relazione.

**PATRIARCA, Relatore.** A circa due anni di distanza dall'approvazione della legge 12 giugno 1973, recante modifiche alle norme sui protesti cambiari, torna ora in discussione in questa sede il complesso e tormentato rapporto degli ausiliari dell'ordine giu-

diziario addetti all'esecuzione e riaffiorano polemiche ed esasperazioni corporative alle quali il Governo già nel giugno del 1973 si era impegnato, accogliendo un opportuno ordine del giorno, a trovare rimedio approntando nel più breve tempo possibile una organica disciplina della posizione giuridica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, tenendo conto delle funzioni che essi effettivamente svolgono.

Il disegno di legge n. 3574, in verità, pur proponendo una modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari (approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959), si occupa giustamente in maniera prioritaria della sistemazione del personale amanuense assunto dagli ufficiali giudiziari con rapporto d'impiego privato e retribuito in misura sempre inferiore a quanto prevede l'articolo 36 della Costituzione. D'altra parte il ministro Reale, nel rispondere alle interrogazioni degli onorevoli Spagnoli, Coccia e Maria Magnani Noya sullo sciopero degli ufficiali giudiziari, nella seduta del 14 marzo ammise che il presente provvedimento, pur accogliendo *in toto* le richieste degli amanuensi (che vengono inseriti nell'ambito dell'amministrazione statale), viene solo parzialmente incontro ad alcune istanze delle altre categorie. Tutto questo perché necessita ormai una organica riforma di tutto il settore senza privilegiare posizioni parassitarie e senza creare confusioni di ruoli e di responsabilità in un settore tanto delicato. La stessa concomitanza della discussione sul testo di legge governativo con una pluralità di proposte di legge a volte contrastanti tra loro sta a dimostrare quanto incandescente sia la situazione di questo personale dipendente dello Stato, che pur non potendo essere *in toto* annoverato tra gli impiegati dello Stato, svolge una funzione pubblica al servizio dell'amministrazione della giustizia e della comunità.

Nella mia relazione avrò come punto di riferimento il testo di legge governativo che mi pare rimanga un apprezzabile punto di blica n. 1229 del 1959), si occupa giustamente tra diverse e a volte contrastanti esigenze.

Con la normativa che si propone, gli amanuensi dovrebbero costituire una categoria di dipendenti statali con uno stato giuridico ed economico analogo, come struttura, a quello degli ufficiali giudiziari, cioè con un trattamento provventistico ed un trattamento a carico dell'erario, che integri i

proventi sino ad un « minimo garantito », costituito dallo stipendio del « coadiutore » (impiegato statale).

Non si intende proporre la trasformazione in categoria impiegatizia, perché la stessa dovrebbe altrimenti sottostare ad una categoria non impiegatizia e perché gli oneri a carico dell'erario diverrebbero ingenti anche tenendo conto della tendenza propria di tale categoria a dilatare gli organici. Con tale disegno di legge si vuole evitare la promiscuità promozionale che dà luogo certamente ad una serie di preoccupazioni abbastanza rilevanti da parte delle varie categorie.

Gli amanuensi, con l'attuale disegno di legge, vengono inseriti in un organico di 1500 unità e tutti gli amanuensi in servizio dal 1973 vengono inseriti nell'organico, sanando così una situazione pregressa. Con questo provvedimento, quindi, lo Stato si propone di dare tranquillità a questa categoria che non aveva un giusto riconoscimento.

Il disegno di legge tende altresì a delimitare le varie funzioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Innanzitutto l'articolo 1 dà la qualifica di ausiliari dell'ordine giudiziario agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori addetti alle notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

All'articolo 2 sono individuate le attribuzioni tipiche dell'ufficiale giudiziario. Lo articolo 5 individua quelle degli aiutanti ufficiali giudiziari. A tutti è nota la rivendicazione di queste categorie, che talvolta tocca aspetti grotteschi: chiedono la qualifica di ufficiali giudiziari aggiunti o notificatori o, addirittura, di commissari di giustizia.

Questo disegno di legge prevede, poi, che in caso di assenza o impedimento lo aiutante ufficiale giudiziario sia sostituito dall'ufficiale giudiziario. Anche questa norma urta contro alcuni pregiudizi, dato che sembra ad alcuni una menomazione la possibilità di svolgere eccezionalmente le funzioni proprie della qualifica inferiore.

Per quanto riguarda la spesa si è voluto rivedere ulteriormente le tabelle. La revisione non comporta un aggravamento del costo delle procedure, tenuto conto dell'intervenuto aumento delle spese postali.

Si prevede, poi, la riserva di un quinto dei posti disponibili nell'organico degli ufficiali giudiziari a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari con almeno dieci anni di

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1975

servizio, purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di ottimo. Forse questo limite di tempo potrebbe essere abbassato.

A fianco del disegno di legge c'è una serie di proposte di legge.

La proposta di legge Maggioni può essere assorbita dal disegno di legge in discussione, perché riguarda gli amanuensi. C'è poi la proposta di legge Mancini Vincenzo, che riguarda il riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario: mi pare che pure essa possa essere assorbita dal disegno di legge.

Due proposte di legge (di parte socialista quella dell'onorevole Querci, di parte democratica cristiana quella dell'onorevole Becciu) esprimono le diverse posizioni dei due gruppi in materia di ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. I socialisti vogliono la unificazione dei ruoli, invece la proposta di legge Becciu introduce un elemento di novità abbastanza significativo che andrà valutato in un'altra sede, cioè di ristrutturazione generale del settore. Con essa si richiede, infatti, la dirigenza per gli ufficiali giudiziari (che avrebbero fun-

zioni analoghe a quelle dei cancellieri), attribuendo loro anche funzioni tipicamente nuove, di natura stragiudiziale, come sopralluoghi, verbalizzazioni. Tutto questo comporta una rimediazione dell'intero problema, cosa che non può certamente essere compiuta in questa sede, perché siamo tutti interessati a che questo disegno di legge sia celermente approvato per rispondere alle esigenze della amministrazione giudiziaria.

Sul progetto di legge governativo ritengo che la Commissione possa certamente apportare tutti gli emendamenti che riterrà utili, purché non se ne ritardi ulteriormente la approvazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO